

INVIATA AI PROFESSIONISTI

Agenziati Territorio

E' stata segnalata da molti professionisti la criticità che nasce da alcune pronunce della Corte di Cassazione relative all'assoggettamento alla imposta comunale sugli Immobili (nel seguito ICI) dei fabbricati rurali.

Infatti, recenti sentenze della Corte di Cassazione (*ex multis*, sentenze Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18565 e n. 18570, entrambe del 21 agosto 2009) hanno confermato un orientamento che, con riferimento alla vigente prassi catastale, fa emergere divergenze interpretative relative alla assoggettabilità ai fini ICI degli immobili rurali.

In buona sostanza, nelle citate sentenze, con esplicito riferimento alla esenzione dei fabbricati rurali in tema di ICI, si sostiene che le abitazioni riconosciute come rurali e gli immobili strumentali all'agricoltura non sono soggette all'imposta solo se classificati, negli atti catastali, rispettivamente, nelle categorie A/6 (Abitazioni di tipo rurale) e D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Ad oggi, recenti pronunce della Corte di Cassazione, Sezione tributaria (dalla n. 14967 alla n. 15048, depositate il 22 giugno 2010), si uniformano ai criteri espressi in precedenza dalla medesima Corte a Sezioni Unite, subordinando l'esenzione dal pagamento dei tributi locali al classamento in via esclusiva degli immobili nelle categorie, sopramenzionate, A/6 e D/10.

L'Agenzia, in varie occasioni, ha manifestato il proprio parere, ribadendo, con riferimento ai criteri generali già esposti in precedenza, che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile.

Si segnala, sul tema, l'audizione tenuta dal direttore dell'Agenzia, dott.ssa Gabriella Alemanno, presso la Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati il 22 febbraio u.s. e consultabile sul sito Internet dell'Agenzia (www.agenzia.territorio.gov.it) alla sezione comunicazione/comunicazioni istituzionali/audizioni.

Torino, 24 febbraio 2011

Il Responsabile
Florio Giacomo Tarantini

In buona sostanza, nelle citate sentenze, con esplicito riferimento all'esenzione dei fabbricati rurali in tema di ICI, si sostiene che le abitazioni riconosciute come rurali e gli immobili strumentali all'agricoltura non sono soggette all'imposta solo se classificati, negli atti catastali, rispettivamente, nelle categorie A/6 (Abitazioni di tipo rurale) e D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Ad oggi, recenti pronunce della Corte di Cassazione, Sezione tributaria (dalla n. 14967 alla n. 15048, depositate il 22 giugno 2010), si uniformano ai criteri espressi in precedenza dalla medesima Corte a Sezioni Unite, subordinando l'esenzione dal pagamento dei tributi locali al classamento in via esclusiva degli immobili nelle categorie, sopramenzionate, A/6 e D/10.


L'Agenzia, in varie occasioni, ha manifestato il proprio parere, ribadendo, con riferimento ai criteri generali già esposti in precedenza, che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile.

Si segnala, sul tema, l'audizione tenuta dal Direttore dell'Agenzia, dott.ssa Gabriella Alemanno, presso la Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati il 22 febbraio u.s. e consultabile sul sito Internet dell'Agenzia (www.agenziaterritorio.gov.it) alla sezione comunicazioni/comunicazioni istituzionali e che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Si pregano Codeste Associazioni di voler diramare il contenuto della presente presso i propri iscritti.

Cordiali saluti

GT



Allegati

1. Audizione direttore dell'Agenzia, dott.ssa Gabriella Alemanno
2. Avviso 02/2011, esposto nei locali di questo Ufficio